

05/11/2024

Cerca  
RICERCA AV

## Detenzione domiciliare speciale: l'handicap del figlio deve essere "grave" e ritualmente accertato

Ai fini della concessione della detenzione domiciliare speciale alla madre di prole affetta da disabilità, indipendentemente dall'età di questa, l'handicap deve essere definito grave ai sensi dell'art. 3, co. 3, legge n. 104/1992 e deve essere ritualmente accertato in base alla medesima legge.

di La Redazione

Cass. pen., sez. I, ud. 13 settembre 2024 (dep. 4 novembre 2024), n. 40488



La vicenda trae origine dalla dichiarazione di inammissibilità, da parte del Tribunale di sorveglianza di Brescia, dell'istanza di **detenzione domiciliare speciale**, ai sensi dell'art. 47 *quinquies*, ord. pen., avanzata da una detenuta,

L'istanza, si legge, veniva motivata dalla **necessità di assistere il figlio quattordicenne, affetto da un disturbo dello spettro autistico**, il quale viveva in una struttura per minori.

L'inammissibilità, si fondava sulla classificazione "non grave" della disabilità, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 104/1992 e sull'assunto per cui la Corte Costituzionale, nel dichiarare con la sentenza n. 18/2020 l'incostituzionalità della norma nella parte in cui non prevedeva la concessione della detenzione domiciliare speciale anche in favore della madre di un figlio affetto da handicap, ha stabilito che deve trattarsi di un **handicap "grave", ritualmente accertato**.

Veniva dunque, depositato ricorso per cassazione, ritenuto infondato e rigettato.

I giudici di legittimità, hanno sottolineato come la sentenza n. 18/2020 della Corte Costituzionale ha individuato con estrema chiarezza i limiti del requisito richiesto per la concessione della misura alternativa

**Cass. pen., sez. I, ud. 13 settembre 2024 (dep. 4 novembre 2024), n. 40488**